



COMUNE DI ADRO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE SPONSORIZZAZIONI -
DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E
DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/05/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07/07/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione	5
Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive.....	6
Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni.....	6
Art. 6 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione	7
Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale.....	7
Art. 8 - Scelta dello sponsor	7
Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee	8
Art. 10 - Affidamento diretto.....	9
Art. 11 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione... ..	9
Art. 12 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto.....	10
Art. 13 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali	10
Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor	10
Art. 15 - Aspetti contabili e fiscali.....	10
Art. 16 - Controlli	11
Art. 17- <i>abrogato</i>	- 11
Art. 18- <i>abrogato</i>	- 11
Art. 19- <i>abrogato</i>	- 11
TITOLO II- EROGAZIONI LIBERALI	12
Art. 20 - Oggetto.....	12
Art. 21 - Oggetto dell'atto di liberalità.....	12
Art. 22 - Iniziativa	12
Art. 23 - Forma e competenza.....	12
Art. 24 – Accettazione e rinuncia alla donazione	13
Art. 25 - Donazioni promissorie	13
Art. 26 - Obblighi del Comune	14
Art. 27 - Riconoscimenti	14
Art. 28 – Norma di rinvio	15

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune e gli accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 120 del D.lgs. 42/2004, dell'art. 134 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti pubblici) ¹, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.
2. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.
4. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni di corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o a effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto. L'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto,

¹ Comma modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 07/07/2025

indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;

- b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
 - c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
 - e) per "sponsorizzazione di puro finanziamento" il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare una somma di denaro;
 - f) per "sponsorizzazione tecnica" il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori;
 - g) per "accordo di collaborazione": il contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso ma tale fattispecie è da configurarsi come erogazione liberale a favore del Comune di Adro.

Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e/o nel PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Nel corso dell'anno la Giunta può formulare ulteriori indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
2. Possono essere individuate dalla Giunta Comunale spese e attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.
3. Il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.
4. I Responsabili dei servizi, nell'ambito della propria competenza, predispongono i progetti

operativi delle iniziative di sponsorizzazione o degli accordi di collaborazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare ogni iniziativa e di rifiutare qualsiasi proposta disciplinata dal presente regolamento, qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) le prestazioni siano prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria, nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con profili di mero mecenatismo.
 - c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
 - d) reperi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;²
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici ad eccezione di quelli tipici del territorio della Franciacorta, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, alimenti per la prima infanzia;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di cui al Titolo IV Capo II del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) somme di denaro;

² Comma modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 07/07/2025

- b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Quando il corrispettivo della sponsorizzazione è costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma entro i trenta giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.
2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.
3. Per sponsorizzazioni superiori ad un valore di € 5.000 il Contratto di sponsorizzazione può prevedere modalità di pagamento rateali.

Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale quando lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
 - a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;
 - b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per tipologia di soggetto o per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.
3. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste dal Comune.

Art. 8 - Scelta dello sponsor

1. Per le sponsorizzazioni di importo superiore ad € 40.000,00 o alla diversa soglia prevista dalla normativa vigente nel tempo, la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante avviso approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di Comune di Adro per almeno trenta giorni. L'avviso dovrà contenere, tra l'altro, il piano di comunicazione e l'indicazione degli

strumenti pubblicitari che il Comune di Adro mette a disposizione dell'iniziativa da sponsorizzare.³

2. La valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto di quanto previsto nell'avviso, viene effettuata da una Commissione i cui membri sono individuati dal Responsabile dell'ufficio competente.
3. L'offerta di sponsorizzazione è approvata con determinazione dirigenziale dell'ufficio competente.
4. Per le sponsorizzazioni di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente l'affidamento allo sponsor viene effettuato direttamente con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente.
5. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee

1. Qualora arrivi una proposta spontanea di sponsorizzazione o di collaborazione da parte di soggetti terzi, essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali dell'Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. Il riconoscimento dell'utilità della proposta avviene mediante approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale.
2. A seguito di valutazione positiva della Giunta comunale, se il valore complessivo del contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione, corrispondente all'importo proposto o al valore in denaro del servizio, fornitura od intervento proposti dal soggetto terzo, è inferiore o uguale a 40.000 € o alla diversa soglia prevista dalla normativa vigente, il contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione può essere affidato direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, al soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui il valore complessivo del contratto sia superiore alla soglia di cui al periodo precedente, l'approvazione dell'affidamento è soggetta alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto e l'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. Trascorso il periodo di

³ Comma modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 07/07/2025

pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del d.lgs. 36/2023 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Qualora alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, sia presentata più di una proposta, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del valore economico della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione. A seguito dell'approvazione della proposta, si procederà all'approvazione del contratto con determinazione e alla stipula in forma scritta.

3. *abrogato*

4. Il Comune - salve le ipotesi in cui sia da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità o di trattativa privata plurima – potrà decidere, anche per le proposte inferiori o uguali alla soglia di cui al comma precedente, di garantire adeguate forme di pubblicità e concorrenza, al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative, predisponendo apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune di Adro per almeno sette giorni.

Art. 10 - Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione nei seguenti casi:
- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 8 per le sponsorizzazioni di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa a un unico determinato soggetto;

Art. 11 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione

1. La sponsorizzazione o l'accordo di collaborazione vengono regolati da appositi contratti nei quali, in particolare, sono almeno definiti:
- a) l'oggetto del contratto;
 - b) gli obblighi delle parti;
 - c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - d) la durata del contratto;

- e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - f) i controlli sull'attività dello sponsor;
 - g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
 - h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - i) la competenza in caso di controversie;
 - j) la disciplina delle spese contrattuali.
2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor e deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 13 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 134 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 120 del D.lgs. n. 42/2004 e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente regolamento.

Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

1. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggettida individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in materia di contratti.

Art. 15 - Aspetti contabili e fiscali

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrate sono contabilizzati

tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono soggetti alla normativa fiscale applicabile.
3. I contratti disciplinati dal presente regolamento non esonerano il soggetto privato contraente dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né sono sostitutivi di tale obbligo.
4. Quando il corrispettivo del contratto è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 16 - Controlli

1. L'ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione e vigila sul suo adempimento.
2. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione sono inoltre soggetti a controlli daparte dell'ufficio individuato come competente, al fine di accertare la correttezza di quanto convenuto sia sotto il profilo normativo che per gli aspetti procedurali, tecnici, organizzativi e finanziari.

*Art. 17 - Rinvio
abrogato*

*Art. 18 - Entrata in vigore
abrogato*

*Art. 19 - Trattamento dei dati personali
abrogato*

TITOLO II- EROGAZIONI LIBERALI

Art. 20 - Oggetto

1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico, non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

Art. 21 - Oggetto dell'atto di liberalità

1. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
 - nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
 - nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
 - nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità *mortis causa*.

Art. 22 - Iniziativa

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Dirigente apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Art. 23 - Forma e competenza

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.EE.LL.

Art. 24 – Accettazione e rinuncia alla donazione

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Il Comune subordina l'accettazione della donazione liberale all'effettuazione di uno studio in merito alla sostenibilità economica del progetto.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.

Art. 25 - Donazioni promissorie

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:

- che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
 - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
- un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
- la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
- il divieto di cessione del contratto di donazione;
- la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.

4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

Art. 26 - Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

Art. 27 - Riconoscimenti

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
2. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

Art. 28 – Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.
1. -bis Le norme del presente Regolamento si intendono aggiornate alla legge vigente nel tempo e devono essere interpretate in accordo con essa.